

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 25 marzo 2020

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2020, n. 157.

Disposizioni attuative regionali per il riconoscimento dei “Distretti del cibo” ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 228/2001 e smi.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2020, n. 157.

Disposizioni attuative regionali per il riconoscimento dei “Distretti del cibo” ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 228/2001 e smi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: **“Disposizioni attuative per il riconoscimento dei “Distretti del cibo” ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 228/2001 e smi.”** e la conseguente proposta dell’assessore Roberto Morroni;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di prendere atto, per motivi esposti nel documento istruttorio, della esigenza di avviare la procedura per il riconoscimento in Umbria dei “Distretti del cibo” di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 228/201, così come modificato dall’art. 1 comma 499 della legge n. 205/2017;

2) di approvare, nel contesto letterale dell’**Allegato A)** al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, le «*Disposizioni attuative regionali per il riconoscimento dei “Distretti del cibo”*»;

3) di avviare, dalla data di pubblicazione del presente atto, la procedura valutativa a sportello per il riconoscimento a livello regionale dei “Distretti del cibo” di cui al comma 3 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 228/2001, come modificato dall’art. 1 comma 499 della legge n. 205/2017;

4) di specificare che il dirigente del Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile provvede con proprio atto al riconoscimento dei Distretti del cibo, secondo le disposizioni di cui al punto 2 che precede;

5) di dare atto altresì che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* (BURU) e sul sito web della Regione Umbria www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020;

7) di incaricare il Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della cura degli adempimenti connessi al presente atto.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Morroni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Disposizioni attuative per il riconoscimento dei “Distretti del cibo” ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 228/2001 e smi.**

Richiamati i seguenti Regolamenti:

— Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

— Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E del 20 dicembre 2013, n. L 347;

— Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 41;

— il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193 e, in particolare, l'articolo 31;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Vista la Decisione della Commissione europea C(2015) n. 9742 final del 6 gennaio 2016 e successive modificazioni che autorizza il regime di aiuto di Stato - Italia SA.42821 Contratti di filiera e di distretto;

Vista la Decisione della Commissione europea C(2017)1635 final del 15 marzo 2017 di rettifica della precedente Decisione C(2015) n. 9742 final adottata il 6 gennaio 2016 che comunque lascia immutata la conclusione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuto di Stato SA 42821 "Contratti di filiera e di distretto";

Richiamati altresì:

— l'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;

— l'articolo 66, comma 2, della sopracitata legge che stabilisce che i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del ministro delle Politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

— l'articolo 13 del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, "Distretti rurali e agroalimentari di qualità";

— la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", ed in particolare il comma 499 dell'articolo 1 che sostituisce integralmente l'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ed istituisce i distretti del cibo;

— l'articolo 1, commi 126 e 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

— l'articolo 1, commi 657 e 660 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

Dato atto che il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è stato sostituito dal comma 499 della legge n. 205/2017 che demanda alle Regioni e alle Province autonome di provvedere all'individuazione dei Distretti del cibo ed alla successiva comunicazione al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, presso il quale è costituito il registro nazionale dei distretti del cibo;

Considerato che il comma 499 della legge n. 205/2017 prevede tra l'altro che i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti sono definiti con decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Dato atto che in data 17 febbraio 2020 (Prot. n. 10898) è stato emanato dal ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il ministro dello Sviluppo economico l'avviso pubblico recante "le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 7775 del 22 luglio 2019";

Rilevato che le domande di accesso ai "Contratti di Distretto" possono essere presentate a partire dalla pubblicazione dell'avviso di cui al punto che precede fino al 17 aprile 2020 ore 16.00 (art. 7.3 dell'avviso);

Preso atto che il distretto rappresenta uno strumento di grande rilievo sia per la valorizzazione del sistema agroalimentare come parte del tessuto sociale delle aree interessate che per la salvaguardia del territorio rurale;

Considerato che, ai sensi del sopracitato comma 3 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 228/2001, così come modificato dalla legge n. 205/2017 è quindi interesse della Regione Umbria disciplinare il riconoscimento dei Distretti del cibo per promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, garantire la sicurezza alimentare, ridurre l'impatto ambientale, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità favorendo l'integrazione di filiera;

Ritenuto quindi opportuno definire con il presente atto i criteri, le modalità e la procedura per la presentazione delle istanze per il riconoscimento dei Distretti del cibo;

Dato atto dell'esito dell'incontro del 3 marzo u.s. con i rappresentanti delle parti interessate che hanno espresso nel merito il loro parere e condiviso il documento;

Preso atto inoltre del documento **Allegato A)** al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale dal titolo "Disposizioni attuative regionali per il riconoscimento dei "Distretti del cibo";

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



Allegato A)

«Disposizioni attuative regionali per il riconoscimento dei “Distretti del cibo”, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 228/2001 e successive modifiche.»

1. Definizioni

Proponente: soggetto, individuato tra i sottoscrittori dell’accordo di distretto che assume il ruolo di referente nei confronti della pubblica amministrazione circa l’esecuzione del piano di attività del distretto, nonché di rappresentanza dei soggetti aderenti al distretto per tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.

Partner: soggetto sottoscrittore dell’accordo di distretto; il soggetto proponente è partner del distretto.

Prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del consiglio.

Trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento subito da un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo o è trasformato in un prodotto non agricolo per il quale troveranno applicazione le condizioni di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

Commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita.

Sede operativa: il luogo ove viene effettivamente svolta l’attività imprenditoriale.

2. Finalità

La Regione Umbria, con i presenti criteri, disciplina il riconoscimento dei Distretti del Cibo, come definiti dall'articolo 13 del D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, secondo le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, garantire la sicurezza alimentare, ridurre l'impatto ambientale, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità, favorendo l'integrazione di filiera.

3. Distretti del cibo

In base alla citata normativa nazionale, sono definiti Distretti del cibo:

- a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, riconosciuti alla data di entrata in vigore della predetta disposizione nazionale;
- b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, riconosciuti alla data di entrata in vigore della disposizione nazionale;
- c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.

4. Ambito operativo

Intero territorio regionale, in funzione della tipologia di distretto, delle caratteristiche e finalità per cui è costituito. Fanno parte del distretto i comuni ove sia presente almeno un partner aderente al distretto stesso.

Per i distretti agroalimentari di qualità (DAQ) l'ambito operativo può essere anche a carattere interregionale, con conseguente presenza di imprese aventi sedi in altre regioni.

5. Soggetti proponenti e partner

La domanda per il riconoscimento deve essere presentata da un soggetto proponente.

Il soggetto proponente deve:

- aver ricevuto un mandato da parte di tutti gli altri soggetti partner aderenti al distretto per la presentazione della domanda e per rappresentare il distretto nei rapporti con la pubblica amministrazione;
- essere designato nell'atto costitutivo del distretto quale legale rappresentante del distretto verso terzi e per tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.

Possono essere soggetti proponenti, purché aventi sede legale e operativa nel territorio della Regione Umbria:

- organizzazioni di rappresentanza agricole ed agroindustriali;
- organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute ai sensi della regolamentazione comunitaria con sede legale in Umbria;
- consorzi di tutela per le produzioni DOP, DOC e IGT di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 o per le produzioni DOP e IGP di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 e le Organizzazioni Interprofessionali di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013, già in possesso di riconoscimenti da parte di Enti pubblici ai sensi delle specifiche normative nazionali e loro associazioni;

Possono essere partner, oltre alle categorie già menzionate in qualità di soggetti proponenti:

- Imprese agricole singole e associate, iscritte alla C.C.I.A.A.;
- imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
- reti di impresa costituite;
- enti locali;
- enti di ricerca e università;
- gruppi di azione locale;
- enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della

promozione, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario;

- imprese dell'indotto correlate alle finalità del distretto ed al Piano di attività.

Tutti i partner devono avere sede legale od operativa nel territorio del distretto, ad eccezione degli enti di ricerca e delle università che possono avere sede in altre regioni e devono comunque perseguire gli obiettivi del Distretto. Per i DAQ interregionali è possibile avere tra i partner imprese che abbiano sede in altre regioni.

Il distretto deve avere sede legale e operativa nel territorio regionale.

6. Condizioni e requisiti per il riconoscimento

Il distretto deve essere rappresentativo a livello settoriale o territoriale, rappresentare quindi un'azione aggregante più ampia e non può identificarsi con una sola denominazione di origine o indicazione geografica, ovvero con un unico sistema associativo.

Pertanto i requisiti e le condizioni che il soggetto richiedente deve possedere al fine di ottenere il riconoscimento sono di seguito elencate:

- a) rientrare nell'ambito operativo di cui al punto 4;
- b) numero delle imprese aderenti e fatturato complessivo;
- c) disponibilità del patrimonio scientifico e tecnologico condivisibile;
- d) integrazione di risorse e funzioni tra le imprese aderenti;
- e) idonee garanzie per un corretto funzionamento sotto l'aspetto operativo, societario e finanziario;
- f) avere un piano di attività supportato da una analisi di contesto e una analisi SWOT che contenga tutti gli elementi dettagliati al successivo punto 7;
- g) avere sede legale e operativa nel territorio del distretto;
- h) proporre al territorio e presentare alla Regione una strategia integrata (Piano di attività) coerente con gli obiettivi di cui al punto 2 "Finalità" e con la tipologia di distretto individuata (tra le seguenti lettere a-b-h), assumendo la responsabilità della sua attuazione;
- i) costituirsi o essere costituito in una delle seguenti forme: Associazione; Fondazione; Consorzio; Società consortile; Società cooperativa; Contratto di rete con soggettività giuridica (rete soggetto). Le forme di associazione o fondazione dovranno costituirsi o essere costituiti con atto pubblico ed essere iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;

- j) essere dotato di uno statuto che metta in evidenza e rispetti i seguenti aspetti:
- gli organi, i ruoli, le modalità organizzative e l'attribuzione precisa delle responsabilità;
 - la definizione dell'ambito produttivo e del territorio di operatività;
 - il principio della trasparenza nel suo funzionamento;
 - l'assenza di conflitto di interessi nel processo decisionale;
 - non contenga condizioni discriminatorie che limitino l'adesione al distretto;
 - il rispetto del principio del controllo democratico delle decisioni;
 - essere amministrato da un organo decisionale nel quale né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto;
 - il rispetto delle caratteristiche di cui alla sottostante tabella.

In tutti i casi per la costituzione del distretto, valgono le disposizioni del Codice Civile relativamente alle forme di costituzione ivi previste.

Le caratteristiche relative ai requisiti soggettivi delle aziende partecipanti, dovranno essere esplicitate nello statuto del distretto.

TIPOLOGIA DI DISTRETTO	CARATTERISTICHE
<p>(lett.a) i distretti rurali (DIR) quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, riconosciuti alla data di entrata in vigore della predetta disposizione nazionale;</p>	<p>I distretti rurali sono caratterizzati dalle seguenti caratteristiche:</p> <p>a) attività e funzioni proprie dell'agricoltura e del suo ruolo multifunzionale di manutenzione e rispetto dell'ambiente e del paesaggio, del turismo rurale, dell'agriturismo, dell'artigianato, della piccola industria agroalimentare e delle altre attività produttive locali, accomunate da una specifica area territoriale;</p> <p>b) una identità storica e paesaggistica omogenea;</p> <p>c) la presenza di tre o più Comuni contigui che siano interessati alla realtà distrettuale e a stabilire rapporti di tipo collaborativo con le imprese operanti nei diversi settori per assicurare il sostegno e lo sviluppo del territorio;</p> <p>d) produzioni agricole, artigiane, della piccola industria, di beni e servizi che siano coerenti con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio o che abbiano un ruolo rilevante</p>

	<p>nell'economia locale anche per tradizione e per vocazione naturale e territoriale e di rilevante interesse sociale e culturale;</p> <p>Inoltre devono possedere una o più delle seguenti ulteriori caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ una offerta locale sufficiente a soddisfare le esigenze innovative di processo e di prodotto e di formazione professionale, elementi indispensabili per la valorizzazione e per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari nonchè per la conservazione del patrimonio forestale.
<p>(lett.b)</p> <p>i distretti agroalimentari di qualità (DAQ) quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, riconosciuti alla data di entrata in vigore della disposizione nazionale;</p>	<p>I distretti DAQ sono caratterizzati dalle seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) una produzione, legata ad una o più filiere significative per l'economia locale nonchè ad uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificate e tutelati ai sensi della normativa vigente, tradizionali o tipici, ivi compresa l'adesione a sistemi di qualità nazionali; b) una offerta locale sufficiente a soddisfare le esigenze innovative di processo e di prodotto nonchè di Assistenza tecnica e di formazione professionale delle imprese agricole e agroalimentari per la valorizzazione delle peculiarità; c) un sistema consolidato di rapporti associative e di collaborazione tra imprese agricole e agroalimentari (consorzi di tutela, OP, AOP, società cooperative); <p>I distretti inoltre devono possedere una o più delle seguenti ulteriori caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la presenza di istituzioni locali che siano interessati alla realtà distrettuale e a stabilire rapporti di tipo collaborativo con le imprese operanti nei diversi settori per assicurare il sostegno e lo sviluppo del territorio; ▪ la presenza a livello territoriale di centri di ricerca, anche privati, di eccellenza tecnologica e di servizi di sviluppo che potrebbero interagire e favorire le attività del DAQ; ▪ un sistema consolidato di interazione tra le produzioni agroalimentari del territorio e le attività culturali, promozionali e turistiche che si svolgono ordinariamente a livello locale.

<p>(lett.c)</p> <p>i distretti di filiera (DIF) quali sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;</p>	<p>I distretti di filiera sono caratterizzati dalle seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la presenza di almeno una filiera produttiva agroalimentare, riferita a prodotti locali significativi per il territorio; b) un sistema consolidato di relazioni tra imprese agricole, imprese agroalimentari e l'indotto in termini di mezzi e servizi; c) presenza di centri di ricerca e/o di eccellenza tecnologica legati allo sviluppo dell'innovazione e all'ottimizzazione dei processi di filiera; <p>I distretti inoltre devono possedere una o più delle seguenti ulteriori caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ presenza di istituzioni e autonomie locali che sostengono la realtà distrettuale; ▪ un sistema integrato di relazioni tra imprese agricole, imprese agroalimentari che permetta di migliorare l'ambiente naturale e che sia comunque coerente con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio.
<p>(lett.h)</p> <p>i biodistretti e i distretti biologici (DIB), intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.</p>	<p>I distretti biologici o bio distretti sono caratterizzati dalle seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la presenza di imprese agricole e agroalimentari biologiche aderenti al sistema di controllo del biologico (SINAB); b) presenza di uno o più soggetti quali di enti di ricerca, associazioni del BIO e altre istituzioni pubbliche e/o private, che sono interessati a svolgere localmente attività correlate alle necessità del distretto biologico; c) i Comuni del territorio del distretto che si impegnano ad adottare politiche di Gestione sostenibile delle risorse locali a difesa dell'ambiente, dell'agrobiodiversità, della salute e della naturalità dei luoghi; d) Eventuale presenza di Gruppi di acquisto solidale o reti o attività di prossimità di commercializzazione e/o ristorazione.

7. Modalità presentazione istanza per il riconoscimento

L'istanza, in bollo, deve essere presentata tramite PEC al Dirigente Responsabile del Servizio "Sviluppo Rurale e Agricoltura sostenibile" della Direzione Agricoltura Ambiente, Energia, Cultura, beni culturali e Spettacolo - Regione Umbria – all'indirizzo direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it e deve avere come oggetto la seguente indicazione "Istanza per il riconoscimento del Distretto del cibo".

Per l'assolvimento del bollo in modo virtuale sulle istanze presentate a mezzo PEC si rimanda alla normativa nazionale vigente in materia.

La domanda deve contenere l'indicazione della ragione sociale, del legale rappresentante, della sede legale e della sede operativa, del recapito telefonico, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, della tipologia di Distretto per cui si chiede il riconoscimento, dell'ambito produttivo e della delimitazione del territorio.

Alla domanda devono essere allegati i documenti necessari alla verifica degli ulteriori requisiti e condizioni previsti dal precedente paragrafo 6, in particolare:

- una copia dell'atto costitutivo, dello Statuto vigente e dell'eventuale Regolamento interno;
- il mandato da parte di tutti i soggetti partner aderenti al distretto al soggetto proponente per la presentazione della domanda e per rappresentare il distretto nei rapporti con la pubblica amministrazione;
- la relazione descrittiva contenente la strategia integrata che riporti i necessari elementi valutativi tra cui:

- Finalità e obiettivi della costituzione del distretto;
- Cartografia riportante i confine del distretto e i suoi elementi peculiari, qualora il distretto sia individuato su base territoriale;
- Analisi delle caratteristiche paesaggistiche, naturalistiche e ambientali e valutazione dei dati di natura economico-sociale del potenziale del distretto individuato;
- Analisi SWOT del contesto di riferimento;
- Individuazione delle specificità e delle leve con le quali operare per lo sviluppo della filiera;
- Prospettive di attività e relativa tempistica per lo sviluppo economico-sociale e la valorizzazione delle risorse nel rispetto delle tradizioni storico-culturali e delle vocazioni paesaggistiche del territorio distrettuale;
- coerenza con gli strumenti di programmazione territoriale e con le politiche di sviluppo rurale;
- Specifico Piano di attività che descriva le azioni da mettere in atto per il raggiungimento delle finalità prescelte e degli obiettivi specifici individuati nonché dei risultati e vantaggi attesi per il territorio distrettuale.

8. Istruttoria per il riconoscimento

L'istruttoria - finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalle presenti disposizioni - è effettuata dal Servizio "Sviluppo Rurale e Agricoltura sostenibile" della Direzione Regionale *Agricoltura Ambiente, Energia, Cultura, beni culturali e Spettacolo*, che può avvalersi del supporto tecnico di altri Servizi della Regione o di una Commissione all'uopo nominata.

Il Servizio competente può richiedere, in fase di istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli, anche presso la sede del Distretto, qualora ritenuti necessari. Tale richiesta di chiarimenti, integrazioni o modifiche della domanda al proponente o mandatario, interrompe i tempi del procedimento.

L'istruttoria si basa sulla verifica della documentazione fornita in sede di domanda. Il Servizio competente verifica la regolarità, la completezza della domanda e la rispondenza ai requisiti e alle condizioni previsti nonché la coerenza delle azioni e dei risultati attesi rispetto alle analisi di contesto ed alle finalità del distretto individuato.

L'istruttoria si conclude con la redazione di un verbale, sottoscritto dai funzionari preposti.

Il Responsabile del Servizio, sulla base dell'esito dell'istruttoria favorevole, provvede, con proprio atto formale, al riconoscimento individuando i prodotti interessati nonché il relativo ambito territoriale e alla relativa comunicazione al proponente.

Il procedimento di riconoscimento del Distretto deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, salvo le sospensioni o le proroghe dei termini disciplinate dalla legge.

Il provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Umbria e comunicato al Distretto interessato.

Il competente Servizio regionale comunica poi al MIPAAF l'avvenuto riconoscimento al fine di permettere l'iscrizione dei soggetti idonei all'Elenco nazionale.

Qualora si verificano variazioni rispetto all'istanza presentata il legale rappresentante del Distretto deve darne comunicazione via PEC al competente Servizio Regionale entro 20 giorni dalla data in cui queste si sono verificate.

Nel caso particolare in cui tali variazioni riguardino:

- lo Statuto o al Regolamento interno,
- alla sede legale o operativa,
- alla forma societaria,
- tipologia e finalità del Distretto,

il legale rappresentante del Distretto ha l'obbligo di darne comunicazione al competente Servizio della Regione Umbria entro 15 giorni dalla loro approvazione fornendo copia degli atti con cui si provvede a modificare tali elementi.

9. Controlli

Il Servizio "*Sviluppo Rurale e Agricoltura sostenibile*" provvede alla verifica in merito al mantenimento dei requisiti per i Distretti iscritti nell'elenco nazionale con attività prevalente in Umbria.

I Distretti dovranno presentare al Servizio regionale competente una relazione Annuale sull'attività svolta che dettagli inoltre il possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 6.

I Distretti interessati al controllo sul mantenimento dei requisiti saranno individuati secondo il principio di rotazione, assicurando che ogni Distretto sia controllato almeno ogni 5 anni.

La Regione può richiedere tutte le informazioni, i dati e i documenti ritenuti necessari nonché effettuare ispezioni presso la sede del Distretto e dei soggetti aderenti.

Il Servizio competente redige apposito verbale istruttorio in cui riporta gli esiti dei controlli effettuati e dispone, conseguentemente, il mantenimento o meno dei requisiti.

Il procedimento di controllo del mantenimento dei requisiti di iscrizione del Distretto nell'Elenco nazionale inizia d'ufficio e deve concludersi entro 120 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, salvo sospensione o proroga dei termini.

10. Revoca

Il Servizio "*Sviluppo Rurale e Agricoltura sostenibile*" procede alla revoca del riconoscimento nel caso vengano meno uno o più dei requisiti previsti al paragrafo 6.

Il provvedimento di revoca verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Umbria e comunicato al Distretto e al MIPAAF per la cancellazione dall'elenco nazionale.

13. Disposizioni finali

I soggetti riconosciuti come Distretti dalle presenti disposizioni, per poter beneficiare degli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti di cui all'articolo 1 comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dovranno attenersi alle disposizioni del D.M. 22 luglio 2019 pubblicato nella GU n. 223 del 23/09/2019 e dei successivi atti applicativi.

In particolare, i diversi soggetti operanti nel territorio del distretto dovranno sottoscrivere un *accordo di distretto* che individua gli obiettivi, le azioni, incluso il *Programma*, i risultati attesi e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari, secondo le prescrizioni definite dalla normativa nazionale.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa statale vigente.



Regione Umbria

DGR n..... del.....

ALLEGATO 1 – MODELLO DI DOMANDA BOLLO REGIONE UMBRIA

direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: Domanda di riconoscimento distretto del cibo

Soggetto richiedente

Ragione sociale

.....

Codice fiscale/P. IVA

.....

Indirizzo (sede legale)CAP

..... Comune Telefono

..... Indirizzo e-mail

Rappresentante legale.....

CHIEDE

in nome e per conto dei soggetti partner del distretto il riconoscimento del Distretto del cibo
 riferito alla seguente tipologia
 (barrare la casella corrispondente alla tipologia del distretto di cui si chiede il
 riconoscimento):

- DIR** - i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, riconosciuti alla data di entrata in vigore della predetta disposizione nazionale; (lett.a)
- DAQ** - i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, riconosciuti alla data di entrata in vigore della disposizione nazionale; (lett.b)

- DIF** - i distretti di filiera quali sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; (lett.c)

- DIB** - i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. (lett.h)

DATA _____ FIRMA _____



Regione Umbria

DGR n..... del.....

ALLEGATO 2 – RELAZIONE DESCRITTIVA DEL DISTRETTO DEL CIBO

DENOMINAZIONE DEL DISTRETTO DEL CIBO TIPOLOGIA DI DISTRETTO DEL CIBO

(Si deve fare riferimento ad una delle tipologie previste dal paragrafo 5 “Soggetti proponenti e partner” dell’allegato A «Disposizioni attuative per il riconoscimento dei “Distretti del cibo”, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 228/2001 e successive modifiche.»)

SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA DEL DISTRETTO DEL CIBO SOGGETTO GIURIDICO

(Si deve indicare la forma giuridica assunta dal distretto, tra quelle indicate al paragrafo 6 “Condizioni e requisiti per il riconoscimento” dell’allegato A «Disposizioni attuative per il riconoscimento dei “Distretti del cibo”, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 228/2001 e successive modifiche.»)

FINALITA’, OBIETTIVI Finalità generali (barrare una o più caselle)

- promuovere lo sviluppo territoriale,
- promuovere la coesione e l’inclusione sociale,
- favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale,
- garantire la sicurezza alimentare,
- diminuire l'impatto ambientale delle produzioni,
- ridurre lo spreco alimentare
- salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari

PIANO DI ATTIVITA’ (obiettivi specifici)

(In questa sezione vanno dettagliatamente indicate e descritte le azioni che si intendono mettere in atto per il raggiungimento delle finalità prescelte e degli obiettivi specifici)

- Azioni
- Risultati attesi, ricadute e vantaggi conseguenti a livello di territorio e/o dei comparti interessati

CONTESTO DISTRETTUALE



Regione Umbria

DGR n..... del.....

ALLEGATO 3: SCHEMA DI MANDATO (da compilare da ogni partner aderente)

Ragione sociale _____
 P. IVA _____ Indirizzo sede
 legale _____
 Comune _____ Prov. _____ CAP _____ Telefono
 _____ Fax _____ e-Mail _____ nella
 persona del legale rappresentante _____ Codice
 Fiscale _____ Nato a _____ il _____
 residente a _____

In riferimento alla domanda di riconoscimento del Distretto del cibo “(nome del distretto)” presentata ai sensi della D.G.R. n..... del

CONFERISCE MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA COLLETTIVA IRREVOCABILE, E RELATIVA PROCURA a

_____ (nome proponente) _____ affinché nella persona del suo legale rappresentante possa compiere per sé ogni atto utile e necessario al riconoscimento del sopracitato distretto.

Il mandatario sarà considerato unico referente per la tenuta dei rapporti con la Regione fino all'avvenuta costituzione del distretto nelle forme societarie previste nelle disposizioni di riconoscimento, intendendosi conferita al mandatario la rappresentanza esclusiva, anche processuale nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

Luogo e data _____

TIMBRO E FIRMA ADERENTE

Allegare copia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del mandante

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
